



# CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

---

## COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 56 del 24-03-2020

**Oggetto:** INDIRIZZI PER L'ATTIVAZIONE DEL LAVORO AGILE AI FINI DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 E INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITA' INDIFFERIBILI, AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 6, DEL D.P.C.M. 11 MARZO 2020.

Il giorno **ventiquattro marzo duemilaventi**, alle ore **12:00**, nella Residenza municipale, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Carica	Pres. / Ass.
BUSCHITTARI DAVID	VICESINDACO	P
MASSEI DONATO	ASSESSORE	P
MORETTI LUANA	ASSESSORE	P
MEDEI LUDOVICA	ASSESSORE	P

presenti n. 4 assenti n. 0

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il **Vicesindaco, Dott. DAVID BUSCHITTARI**, constatato il numero legale degli intervenuti, pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno:

**La seduta si è svolta in videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, come stabilito con decreto sindacale n. 4 in data 21.3.2020.**

**Presenti fisicamente nella sede municipale il Vicesindaco David Buschittari, l'assessore Ludovica Medei e il segretario verbalizzante dr.ssa Fabiola Caprari.**

**Collegati in videoconferenza gli assessori Donato Massei e Luana Moretti.**

## LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che con legge 22 maggio 2017 n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, all'art. 18 viene promosso *«il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva»*;

CONSIDERATO che è in atto nell'intero territorio nazionale una emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha reso necessaria l'adozione di misure urgenti per il contenimento e la gestione di tale emergenza, con estensione all'intero territorio nazionale delle misure di cui all'articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020, disposta con DPCM 9 marzo 2020, nonché con l'adozione del DPCM 11 marzo 2020 che dispone, fra l'altro, la sospensione di numerose attività produttive e professionali;

VISTO, da ultimo, il decreto legge 17 marzo 2020 n. 18 recante *“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”* con particolare riferimento ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 87, a norma dei quali *“1. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, conseguentemente:*

*a) limitano la presenza del personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

*b) prescindono dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.*

*2. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. In tali casi l'articolo 18, comma 2, della legge 23 maggio 2017, n. 81 non trova applicazione.*

*3. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, anche nella forma semplificata di cui al comma 1, lett. b), le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Tale periodo non è*

*computabile nel limite di cui all'articolo 37, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3".*

CONSIDERATO che il citato DPCM 11 marzo 2020, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici ed evitare il loro spostamento, senza tuttavia pregiudicare lo svolgimento dell'attività amministrativa, dispone, all'art.1 punto 6, con effetto dal 12 al 25 marzo 2020, che «*Fermo restando quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza*»;

ATTESO che con Direttiva n. 2/2020, recante "Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha inteso fornire nuovi indirizzi operativi finalizzati a garantire uniformità e coerenza di comportamenti del datore di lavoro per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, nonché a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento;

DATO ATTO che la predetta Direttiva:

- precisa che le misure adottate per l'intero territorio nazionale sono, fra l'altro, finalizzate a ridurre la presenza dei dipendenti pubblici negli uffici e ad evitare il loro spostamento e tuttavia non pregiudicano lo svolgimento dell'attività amministrativa da parte degli uffici pubblici;
- precisa anche che le amministrazioni, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, svolgono le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza e le attività indifferibili con riferimento sia all'utenza interna (a titolo esemplificativo: pagamento stipendi, attività logistiche necessarie per l'apertura e la funzionalità dei locali) sia all'utenza esterna;
- segnala che, in considerazione delle misure in materia di lavoro agile previste dai provvedimenti adottati in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, le pubbliche amministrazioni, anche al fine di contemperare l'interesse alla salute pubblica con quello della continuità dell'azione amministrativa, nell'esercizio dei poteri datoriali, assicurano il ricorso al lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa, fermo restando quanto previsto dall'art.1 comma 1 lett. e) del DPCM 8 marzo 2020 e dell'art.87 del DL n.18/2020;
- considera il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa;
- pone in capo alle amministrazioni l'onere di limitare la presenza del personale negli uffici ai soli casi in cui la presenza fisica sia indispensabile per lo svolgimento delle attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza nonché delle attività indifferibili, con riferimento sia all'utenza interna sia all'utenza esterna;
- prevede l'adozione di forme di rotazione dei dipendenti per garantire un contingente minimo di personale da porre a presidio di ciascun ufficio, assicurando prioritariamente la presenza del personale con qualifica dirigenziale in funzione del relativo ruolo di coordinamento;
- prevede in capo alle amministrazioni, nell'esercizio dei relativi poteri datoriali, per le attività che, per la loro natura, non possono essere oggetto di lavoro agile, l'adozione di strumenti alternativi quali la rotazione del personale, la fruizione dell'istituto del congedo, nonché delle ferie pregresse nel rispetto del CCNL;

DATO atto che con proprio provvedimento n. 12 del 12 marzo 2020 sono state adottate misure idonee e necessarie al fine di ridurre, quanto più possibile, l'accesso fisico agli uffici comunali, ferma restando l'erogazione dei servizi essenziali e privilegiando, laddove possibile, l'utilizzo dei servizi in modalità telematica;

CONSIDERATO che, in attuazione delle disposizioni contenute nelle norme sopracitate, è necessario individuare, in via temporanea e strettamente legata all'emergenza in atto, le attività indifferibili da rendere in presenza e che tale individuazione si configura come presupposto per gli atti di organizzazione relativi all'applicazione del lavoro agile e tenuto conto dell'esigenza di adottare tutte le misure necessarie per fronteggiare l'emergenza;

RITENUTO, nelle more dell'adozione di apposito Regolamento Comunale, potersi attivare modalità semplificate e temporanee di accesso al lavoro agile nei riguardi del personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, escludendo il ricorso a tale modalità di lavoro:

- per attività che richiedano la presenza fisica del lavoratore (es. adempimenti dei Servizi Demografici non effettuabili a distanza, quali gli atti di stato civile, attività di vigilanza, attività di assistenza degli ospiti della casa di riposo, ogni altra attività che risulti non compatibile con la modalità del lavoro agile, da individuarsi a cura del Responsabile del settore di pertinenza);
- per indisponibilità o insufficienza di dotazione informatica da parte dell'amministrazione, a meno che il dipendente si renda disponibile ad utilizzare propri dispositivi, garantendo in ogni caso adeguati livelli di sicurezza e protezione della rete secondo le esigenze e le modalità definite da questa amministrazione;

RAVVISATA la necessità di dare mandato ai Responsabili di ciascun settore a procedere, con ogni consentita sollecitudine, alla valutazione delle attività eseguibili in regime di lavoro agile e alla individuazione del personale disponibile ad adoperare in tale modalità, anche con dotazioni informatiche di proprietà del dipendente stesso;

RITENUTO, comunque, necessario, al fine di ridurre la presenza dei dipendenti di questo Ente negli uffici ed evitare il loro spostamento, di ricorrere agli strumenti previsti dalle norme sopracitate e segnatamente alla rotazione del personale, alla fruizione delle ferie pregresse, con priorità alla fruizione delle ferie maturate nel 2018 e nel 2019, nonché alla fruizione del congedo, e, laddove necessario, della esenzione prevista dall'art. 87 comma 3 del D.L. n. 18/2020, dando mandato ai Responsabili di ciascun settore di organizzare la predetta riduzione di presenza del personale, ferma restando la necessità che siano garantiti i servizi essenziali;

VISTO l'articolo 4 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

VISTO l'articolo 48 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza della Giunta;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente delibera all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del Settore "Affari Generali ed Istituzionali – Risorse Umane – Servizi Demografici" in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli

articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta non è stato acquisito il parere del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

CON VOTI unanimi, espressi in forma palese;

## **D E L I B E R A**

1. di DARE ATTO che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di INDIVIDUARE, nell'ambito dei servizi comunali, le seguenti attività indifferibili da rendere con la presenza in servizio dei dipendenti:
  - attività della protezione civile
  - attività della polizia locale, nel rispetto delle regole adottate dalle misure emergenziali di cui trattasi
  - attività dei servizi demografici
  - servizi cimiteriali e della polizia mortuaria
  - attività dei servizi sociali
  - attività del protocollo comunale
  - attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti o arredi pubblici
  - attività dei servizi finanziari e dei tributi locali
  - attività connesse al SUAP
  - attività connesse al servizio urbanistico
  - attività connesse alla ricostruzione post-sismafatta salva la possibilità di individuare altre attività indifferibili da rendere in presenza;
3. di DARE ATTUAZIONE in questo Ente, in via temporanea e strettamente legata all'emergenza in atto, al ricorso alla modalità di lavoro agile in adempimento a quanto disposto dal D.L. n.18/2020 e secondo le indicazioni contenute nella Direttiva n. 2/2020 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, prevedendo la possibilità di utilizzo del lavoro agile con modalità semplificate e temporanee di accesso nei riguardi del personale complessivamente inteso, senza distinzione di categoria di inquadramento e di tipologia di rapporto di lavoro, fino al perdurare dello stato di emergenza, garantendo al contempo la continuità operativa dei servizi dell'ente;
4. di DARE MANDATO ai Responsabili di ciascun settore:
  - a) di procedere, con ogni consentita sollecitudine, alla valutazione delle attività eseguibili in regime di lavoro agile, alla individuazione del personale disponibile ad adoperare in tale modalità, anche con dotazioni informatiche di proprietà del dipendente stesso e alla attivazione di quanto necessario per l'attuazione del "Lavoro agile in emergenza", fatte salve le attività indifferibili, fornendo apposite indicazioni in materia di orario di lavoro, nel rispetto del CCNL e delle disposizioni normative vigenti, nonché per il trattamento dei dati personali e assicurando comunque l'invio telematico dell'informativa in materia di sicurezza sul lavoro resa disponibile sul sito dell'INAIL;
  - b) di organizzare la riduzione di presenza del personale, ricorrendo alla rotazione del medesimo, alla fruizione delle ferie pregresse, con priorità alla fruizione delle ferie maturate nel 2018 e nel 2019, nonché alla fruizione del congedo, ferma restando la

necessità che siano garantiti i servizi essenziali e indifferibili da rendere in presenza di cui al punto n. 2 del presente provvedimento;

5. di INDICARE ai Responsabili di ciascun settore che, nel dare adempimento al punto n.4, lett. a) del presente provvedimento, ci si attenga alle seguenti indicazioni disposte in via temporanea ed urgente per tutto il perdurare dello stato di emergenza e in attesa di idonea, successiva e più articolata regolamentazione:
  - sia data priorità a lavoratori portatori di patologie che li rendono maggiormente esposti al contagio, documentata attraverso la produzione di certificazione proveniente da medici di una struttura pubblica;
  - sia garantita un'efficace ed efficiente interazione nonché un ottimale svolgimento della prestazione lavorativa garantendo la contattabilità nella normale fascia di copresenza, vale a dire dalle ore 8,30 alle ore 13,30 e dalle ore 15,00 alle ore 17,00 per il martedì pomeriggio, fasce orarie durante le quali il dipendente è tenuto a rispondere all'Amministrazione con immediatezza;
  - il lavoratore agile potrà espletare l'attività lavorativa avvalendosi di strumenti informatici propri, quali pc portatili, tablet, smartphone o quant'altro ritenuto opportuno e congruo dall'Amministrazione per l'esercizio dell'attività lavorativa, secondo requisiti minimi tecnici avallati dal competente servizio informatico;
6. di APPROVARE il disciplinare del lavoro agile in emergenza, così come allegato al presente atto.

Successivamente, la Giunta comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, stante la necessità di procedere agli adempimenti necessari all'attuazione di quanto disposto con il presente atto, indispensabili per garantire la sicurezza del personale dipendente, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

#### DELIBERA

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

\* \* \* \* \*

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Vicesindaco  
F.to Dott. DAVID BUSCHITTARI

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

**PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000**

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 18-03-2020

Il Responsabile del Servizio  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

**CONTROLLO SULLA CONFORMITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA ALLE LEGGI, ALLO STATUTO ED AI REGOLAMENTI (AI SENSI ART. 97, COMMA 2 D.LGS. 267/2000)**

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere:  
Favorevole

Treia, 24-03-2020

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Si certifica che la presente deliberazione:

- viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 24-03-2020 al 08-04-2020 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69);
- viene contemporaneamente comunicata, in elenco, ai capigruppo consiliari con lettera protocollo n. 5052 ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Treia, 24-03-2020

Il Responsabile della Pubblicazione  
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_:

[ ] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);

[ ] decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

---

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI